



Il Tribunale dell'UE conferma il rifiuto del Parlamento di accordare l'accesso ai documenti relativi alle indennità giornaliere, alle indennità per spese di viaggio e alle indennità di assistenza parlamentare degli eurodeputati

Il Parlamento era legittimato a invocare il fatto che i documenti interessati contengono dati personali e i richiedenti non hanno dimostrato la necessità del trasferimento di tali dati

Nel 2015, vari giornalisti e associazioni di giornalisti hanno chiesto al Parlamento l'accesso ai documenti relativi alle indennità giornaliere, alle indennità per spese di viaggio e alle indennità di assistenza parlamentare degli eurodeputati. Tutte le domande sono state respinte dal Parlamento, così come le domande di conferma che sono seguite.

Le persone interessate hanno adito il Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento delle decisioni del Parlamento.

Con la sentenza odierna, **il Tribunale** respinge i ricorsi e **conferma le decisioni del Parlamento negando ai richiedenti l'accesso ai documenti richiesti.**

Il Tribunale ricorda, innanzitutto, che le istituzioni dell'Unione possono rifiutare l'accesso a un documento la cui divulgazione arreca pregiudizio alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo e tale regola deve essere attuata in conformità con la legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali¹. Ai sensi di tale legislazione, per «dati personali» s'intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Orbene, **tutti i documenti richiesti contengono informazioni riguardanti persone fisiche identificate** (cioè gli eurodeputati), infatti, non si può negare a tali informazioni la qualificazione di dati personali solo perché sono collegate a dati pubblici riguardanti dette persone.

Il Tribunale ricorda, poi, che l'accesso ai documenti contenenti dati personali può comunque essere accordato se il richiedente dimostra la necessità del trasferimento dei dati e se non vi è motivo di ritenere che tale trasferimento possa ledere gli interessi legittimi della persona coinvolta. **Secondo il Tribunale**, la prima di queste due condizioni cumulative (**necessità del trasferimento dei dati richiesti**) **non è soddisfatta nel caso di specie**. Infatti, i richiedenti non sono riusciti a dimostrare in che modo il trasferimento dei dati personali in questione sia necessario per garantire un controllo sufficiente sulle spese sostenute dai membri del Parlamento per l'esercizio del loro mandato, in particolare per fronteggiare le asserite inadeguatezze degli esistenti meccanismi di controllo su tali spese. Del pari, la volontà di creare un dibattito pubblico non è sufficiente a dimostrare la necessità del trasferimento dei dati personali, poiché tale argomento si collega soltanto alla finalità della richiesta di accesso ai documenti. Infine, i richiedenti non hanno dimostrato l'adeguatezza e la proporzionalità di tale trasferimento in relazione all'obiettivo perseguito. Il Tribunale rileva comunque che, con i loro argomenti, gli autori dei ricorsi non intendono tanto contestare la legittimità del rifiuto del Parlamento di accordare loro l'accesso ai documenti richiesti quanto denunciare le carenze e l'inefficacia dei meccanismi di controllo

¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31) e regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

esistenti. Tuttavia, non spetta al Tribunale valutare questo punto nell'ambito dei ricorsi proposti dinanzi ad esso.

Quanto all'argomento secondo il quale il Parlamento avrebbe potuto oscurare i dati personali nei documenti richiesti e accordare così un accesso parziale a tali documenti, il Tribunale considera che **la divulgazione di una versione dei documenti richiesti espunta di tutti i dati personali** (tra cui i nomi degli eurodeputati) avrebbe privato l'accesso a tali documenti di qualsiasi utilità, dato che un accesso di tal sorta **non avrebbe consentito ai richiedenti di fare un riscontro delle spese dei singoli membri del Parlamento**, vista l'impossibilità di ricollegare i documenti richiesti alle persone coinvolte. In ogni caso, il Tribunale ritiene che l'oscuramento di tutti i dati personali contenuti nei documenti richiesti comportasse un **onere amministrativo eccessivo**, considerato il volume dei documenti richiesti (ossia oltre quattro milioni di documenti per l'insieme delle domande).

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575